



**TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI**

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-vista la domanda ex art. 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di Montereale Antonio e Falcetta Grazia;

-esaminati gli atti;

- rilevato che la domanda è corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza del creditore e rilevato che eventuali azioni cautelari ed esecutive potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati).

Fissa per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 26/10/2023 ore 12:00.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 12/04/2023

Il giudice delegato  
dott. Giuseppe Rana

**TRIBUNALE DI TRANI**

Sezione Fallimentare

**Procedura di ristrutturazione dei debiti - art.67 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)**

I proponenti **Sigg. MONTEREALE ANTONIO** nato ad Andria il 17.07.1965 (C.F.:MNTNTN65L17A285X) e **FALCETTA GRAZIA** nata ad Andria il 19.04.1967 (C.F.:FLC GRZ 67D59A285T), coniugi, entrambi residenti ad Andria alla Via Suor Angela Di Schiena n. 25, e ai fini della presente procedura elettivamente domiciliati presso lo studio dell'**Avv. Pierpaolo MATERA** (C.F. MTRPPL68P12A285C – P.E.C. pierpaolo.matera@pec.ordineavvocatitrani.it), che li rappresenta e difende nel presente procedimento, in virtù di procura rilasciata in calce all'istanza depositata,

**premessi che:**

- trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del C.C.I.I., gli istanti risultano versare in stato di sovraindebitamento e dunque in uno "stato di crisi o di insolvenza", dove per stato di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della citata legge, si intende "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"; e per stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della citata legge, si intende "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";
- i proponenti risultano qualificabili come consumatori ai sensi dell'art.2 c.1, lettera della citata legge;
- non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n.3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore;
- i proponenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- i proponenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

**MANDATO**

Ill.mo

Avv. PIERPAOLO MATERA

Noi sottoscritti

**MONTEREALE ANTONIO**, nato ad Andria il 17/07/1965 ed ivi residente alla Via Suor Angela Di Schiena n. 25  
**FALCETTA GRAZIA**, nata ad Andria il 19/04/1967 ed ivi residente alla Via Suor Angela Di Schiena n. 25

Informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma del Dlgs n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e della possibilità/obbligo di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ex L. n.162/2014, Vi conferisco ampio mandato di rappresentarmi e difendermi innanzi agli Organismi di mediazione.

Vi conferiamo ampio mandato nel presente giudizio, in ogni stato e grado, compresa l'eventuale fase di esecuzione ed opposizione. Vi conferiamo, altresì, ogni e più opportuna facoltà di legge ivi inclusa quella di essere liberamente interrogato sui fatti di causa; transigere e conciliare; rilasciare quietanze; proporre domande riconvenzionali; appelli incidentali; opposizioni; reclami; deferire interrogatori; giuramenti decisori; chiamare terzi in causa. Vi conferiamo facoltà di nominare altri Avvocati e di farvi sostituire con pari poteri, ratificando, fin d'ora, il Vostro operato e quello dei vostri sostituti e degli altri Avvocati da Voi nominati.

Vi autorizziamo, altresì, al trattamento dei ns. dati personali ai sensi della L. 675/1996 e successive modifiche e/o integrazioni.

Eleggiamo domicilio in Andria presso il Vostro studio in Viale Roma n. 22  
Andria, li 6/6/2023

*Grazia Falchetta*  
*Antonio Monteriale*

Sono Autentiche.

-Avv. Pierpaolo MATERA-

- con provvedimento del 25/05/2022 il Presidente del Tribunale di Trani ha nominato la dott.ssa Lucia Campana quale professionista incaricato con i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi, ex art.15 c. 9 Legge n.3/2012;

ciò premesso,

presenta il proprio **Piano di ristrutturazione dei debiti** attestato dal professionista nominato facente funzioni di OCC, dott.ssa Lucia Campana, circa la fattibilità e la veridicità dei dati contenuti nella presente proposta.

Il Piano di ristrutturazione dei debiti è corredato della documentazione richiesta dall'art.67, comma 2, della D. Lgs n.14/2019 in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco di tutti i beni di proprietà dei proponenti che rappresentano la consistenza e la composizione del patrimonio;
- c) autocertificazione che non sono stati compiuti atti di disposizione negli ultimi 5 anni;
- d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

### **1. Elenco dei Creditori (situazione debitoria)**

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie nei confronti dei due coniugi:

#### **CREDITORI IN PREDEDUZIONE**

Si tratta delle spese della procedura di sovraindebitamento.

I creditori in prededuzione sono:

- 1) L'Avv. Pierpaolo Matera difensore dei ricorrenti - per euro 4.000,00;
- 2) Il compenso dell'OCC per euro 8.000,00

#### **CREDITORI CON PRIVILEGIO IPOTECARIO:**

- 3) Banca di Andria di Credito Cooperativo s.c.a.r.l. - fideiussione a garanzia di operazione di credito del 22/12/2017 in relazione al fido n.377724, a sua volta collegato al mutuo 8168/20 concesso alla società Dark Chocolate di Montereale Francesco & c. sas

(P.IVA 07635190726), per l'importo di euro 118.000,00, a fronte del suddetto mutuo venivano rilasciate le seguenti garanzie:

- Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale Spa per l'importo di euro 94.400,00;
- Montereale Francesco - fideiussione a copertura specifica fino all'importo di euro 177.000,00;
- Montereale Lorenzo - fideiussione a copertura specifica fino all'importo di euro 177.000,00;
- Montereale Antonio - fideiussione a copertura specifica fino all'importo di euro 177.000,00;
- Falcetta Grazia - fideiussione a copertura specifica fino all'importo di euro 177.000,00.

Il debito deriva dalla fideiussione rilasciata a favore della Banca di Andria di Credito Cooperativo s.c.a.r.l e nell'interesse della società Dark Chocolate di Montereale Francesco & c. sas.

A seguito di sentenza n.2129/2021 del 10/12/2021, la Banca ha iscritto ipoteca sull'abitazione principale (ipoteca giudiziale del 10/06/2022 nn.14412 RG/2007 RP). **Il debito ipotecario nei confronti di entrambi i coniugi, e degli altri fideiussori, ammonta complessivamente ad euro 34.920,22 di cui euro 22.526,00 per sorte capitale.**

#### **CREDITORI CON PRIVILEGIO MOBILIARE:**

- 4) **Agenzia dell'Entrate Riscossione** - recupero agevolazione escussione di garanzia di fondo pubblico L. 662/96 a seguito comunicazione surroga Mediocredito Centrale per escussione garanzia sulla posizione n.780560 - **debito nei confronti di entrambi i coniugi pari ad euro 96.258,61**, di cui euro 89.961,36 l'importo del contributo concesso iscritto a ruolo, e la differenza trattasi di oneri di riscossione ed interessi di mora;
- 5) **Agenzia dell'Entrate Riscossione** – **tassa automobilistica** – **debito nei confronti del sig. Montereale pari ad euro 1.308,64;**
- 6) **Comune di Andria** – **Tari e Tasi** – **debito nei confronti di entrambi i coniugi pari ad euro 4.317,00.**

#### **CREDITORI CHIROGRAFARI:**

- 7) **Agenzia dell'Entrate Riscossione** – **contravvenzioni codice della strada, interessi e**

sanzioni tassa automobilistica - **debito nei confronti del sig. Montereale pari ad euro 3.140,00;**

**8) Banca di Andria di Credito Cooperativo s.c.a.r.l.** – contratto di mutuo per il credito ai consumatori n.7972/18 del 10/10/2016 dell'importo di euro 33.000,00, scadenza 10/10/2023 - **debito nei confronti di entrambi i coniugi pari ad euro 7.548,00;**

**9) Intesa San Paolo Spa** - fido - **debito nei confronti di entrambi i coniugi pari ad euro 2.000,00;**

**10) Compass Banca Spa** – prestito finalizzato per l'acquisto di elettrodomestico del 12/10/2021 importo del prestito pari ad euro 940,00 – **debito residuo nei confronti della sig.ra Falcetta Grazia pari ad euro 466,00.**

Si riporta nel prospetto che segue la complessiva situazione debitoria:

Elenco dei creditori			
Creditore	Debitori		Totale
	Montereale Antonio	Falcetta Grazia	
<b>CREDITORI IN PREDEDUZIONE</b>			
1	OCC	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2	Avv. Matera	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>Totale</b>			<b>€ 12.000,00</b>
<b>CREDITORI PRIVILEGIO IPOTECARIO</b>			
3	BCC DI ANDRIA - fideiussione	€ 34.437,26	€ 34.920,22
<b>Totale</b>			<b>€ 34.920,22</b>
<b>CREDITORI PRIVILEGIO MOBILIARE</b>			
4	Agenzia Entrate Riscossione - Fideiussione MEDIOCREDITO Centrale Spa	€ 96.258,61	€ 96.258,61
5	Agenzia Entrate Riscossione	€ 1.308,64	€ 1.308,64
6	Comune di Andria (TARI e TASI)	€ 4.317,00	€ 4.317,00
<b>Totale</b>			<b>€ 101.884,25</b>
<b>CREDITORI CHIROGRAFARI</b>			
7	Agenzia Entrate Riscossione	€ 3.140,00	€ 3.140,00
8	BCC DI ANDRIA - residuo mutuo chirografario del 2016	€ 7.548,00	€ 7.548,00
9	INTESA SAN PAOLO - fido	€ 2.000,00	€ 2.000,00
10	Compass Banca spa	€ 466,00	€ 466,00
<b>Totale</b>			<b>€ 13.154,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 161.958,47</b>

## 2. Stato di famiglia

Il nucleo familiare del proponente consta nelle persone di:

- Montereale Antonio nato ad Andria il 17/07/1965;
- Falcetta Grazia nata ad Andria il 19/04/1967;
- Montereale Gianluca nato ad Andria il 22/10/1995.

Tutti i familiari hanno la propria residenza presso l'unità immobiliare sita Andria alla Via Suor Angela Di Schiena n.25.

## 3. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua

## **famiglia**

Le spese mensili strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a circa euro 1.000,00 e comprendono:

- utenze euro 200,00;
- comunicazioni euro 30,00
- alimenti e bevande euro 550,00;
- abbigliamento e calzature euro 70,00;
- spese mediche euro 150,00.

## **4. Inventario dei beni immobili**

I proponenti, come da visure catastali che si allegano, risultano proprietari dei seguenti immobili **per la quota di  $\frac{1}{2}$  ciascuno:**

- 1) appartamento** al piano primo sito in Andria alla Via Suor Angela Di Schiena n.25 (abitazione principale) identificato al catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 5, Categoria A/2, classe 3<sup>^</sup>, Consistenza 7,5 vani, Rendita € 1045,83;
- 2) posto auto** a piano interrato sito in Andria alla Via Suor Angela Di Schiena n.8 interno 3, identificato al catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 11, Categoria C/6, classe 3<sup>^</sup>, Consistenza 40 mq, Rendita € 92,96;
- 3) vano deposito** a piano interrato sito in Andria alla Via Suor Angela Di Schiena n.8 interno 4, identificato al catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 12, Categoria C/2, classe 7<sup>^</sup>, Consistenza 12 mq, Rendita € 32,85;

I proponenti risultano proprietari **per la quota di  $\frac{1}{4}$  ciascuno:**

- 4) lastrico solare** sito in sito in Andria alla Via Suor Angela Di Schiena n.25, identificato al catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 7, Categoria F/5;

Il sig. **Montereale** è inoltre proprietario:

- 5) per la quota di  $\frac{1}{9}$  dell'appartamento** a piano terra sito in Andria alla Via Santissimo Salvatore n.6, identificato al catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 2, Categoria A/2, classe 2<sup>^</sup>, Consistenza 7 vani, Rendita € 831,50, trattasi dell'abitazione principale della madre del sig. Montereale;
- 6) per la quota di  $\frac{2}{9}$  terreno** sito in Andria, identificato al catasto terreni al fg. 114 p.lla 86, qualità uliveto, classe 01, ha-are-ca 3777, reddito dominicale euro 23,41, reddito agrario euro 16,58.

Sugli immobili di cui ai punti 1) e 4) risulta iscritta ipoteca giudiziale del 10/06/2022 (nn.14412 RG/2007 RP) a favore della Banca di Andria Credito Cooperativo S.C.P.A a seguito di sentenza n.2129/2021 del 10/12/2021.

I suddetti immobili sono stati valutati dal Perito geom. Francesco Ficarazzo, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Barletta Andria Trani al n. 348, con studio in Andria, alla C.da Barbadangelo, 2/N, che ha così stimato gli immobili:

**A. abitazione a piano terra in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 2:**

[mq 163,88 (SC) x €/mq 720,00 (VMU) = € 117.993,60] – 12.000,00 (DP) = € 105.993,60 (VM);

**Valore di mercato arrotondato a: € 106.000,00**

Quota corrispondente a 1/9 intestata a Montereale Antonio **€ 11.778,00**

**B. abitazione a piano primo in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 5:**

[mq 186,54 (SC) x €/mq 720,00 (VMU) = € 134.308,00] – 5.000,00 (DP) = € 129.308,80 (VM);

**Valore di mercato arrotondato a: € 129.300,00**

Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio **€ 64.650,00**

Quota corrispondente a 1/2 intestata a Falcetta Grazia **€ 64.650,00**

**C. posto auto a piano interrato in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 11:**

[mq 13,05 (SC) x €/mq 720,00 (VMU) = € 9.396,00] – 0,00 (DP) = € 9.400,00 (VM);

**Valore di mercato arrotondato a: € 9.400,00**

Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio **€ 4.700,00**

Quota corrispondente a 1/2 intestata a Falcetta Grazia **€ 4.700,00**

**D. deposito a piano interrato in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 12:**

[mq 0,62 (SC) x €/mq 720,00 (VMU) = € 446,40] – 300,00 (DP) = € 146,40 (VM);

**Valore di mercato arrotondato a: € 145,00**

Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio **€ 72,50**

Quota corrispondente a 1/2 intestata a Falcetta Grazia **€ 72,50**

**E. lastrico solare a piano terzo in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 7:**

[mq 7,38 (SC) x €/mq 720,00 (VMU) = € 5.313,60] – 0,00 (DP) = € 5.313,60 (VM);

**Valore di mercato arrotondato a: € 5.300,00**

Quota corrispondente a 1/4 intestata a Montereale Antonio **€ 1.325,00**

Quota corrispondente a 1/4 intestata a Falcetta Grazia **€ 1.325,00**

**F. uliveto in contrada Torre di Maggio in catasto terreni al fg. 114 p.lla 86:**

[mq 3.777,00 (SC) x €/mq 2,2 (VMU) = € 8.309,40] -0,00 (DP) = € 8.309,40 (VM);

**Valore di mercato arrotondato a: € 8.300,00**

Quota corrispondente a 2/9 intestata a Montereale Antonio **€ 1.844,00**

Il tutto come meglio sintetizzato nel prospetto seguente:

<b>A. abitazione a piano terra in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 2:</b>	Quota corrispondente a 1/9 intestata a Montereale Antonio	€ 11.778,00
<b>B. abitazione a piano primo in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 5</b>	Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio e 1/2 intestata a Falcetta Grazia	€ 129.300,00
<b>C. posto auto a piano interrato in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 11</b>	Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio e 1/2 intestata a Falcetta Grazia	€ 9.400,00
<b>D. deposito a piano interrato in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 12</b>	Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio e 1/2 intestata a Falcetta Grazia	€ 145,00
<b>E. lastrico solare a piano terzo in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 7</b>	Quota corrispondente a 1/4 intestata a Montereale Antonio e 1/4 intestata a Falcetta Grazia	€ 2.650,00
<b>F. uliveto in contrada Torre di Maggio in catasto terreni al fg. 114 p.lla 86</b>	Quota corrispondente a 2/9 intestata a Montereale Antonio	€ 1.844,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 155.117,00</b>

## 5. Inventario dei beni mobili registrati

I proponenti non sono intestatari di beni mobili registrati.

## 6. Situazione reddituale

Il Sig. Montereale Antonio dal 04/03/2015 è dipendente della società Matarrese SRL con sede legale in Bari alla Via Toscanini n.21, partita IVA 0805503647, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non, con la qualifica di operaio 4 livello.

Il sig. Montereale Antonio è in cassa integrazione dal 29/06/2020.

La proponente sig.ra Falcetta Grazia non svolge alcuna attività lavorativa e non è

perceutore di redditi di altra natura.

Il figlio Montereale Gianluca lavora saltuariamente con contratti di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, **Punico reddito per poter far fronte alle esigenze famigliari e alle obbligazioni assunte è rappresentato dal reddito di lavoro dipendente del sig. Montereale che si aggira mensilmente a circa euro 1.200,00**

#### **7. Atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni**

I proponenti dichiarano di NON aver compiuto negli ultimi 5 anni atti dispositivi sul proprio patrimonio.

#### **8. Cause del sovraindebitamento**

Gli istanti adiscono il competente Ecc.mo Tribunale per ovviare, sopperire e, nei limiti delle proprie possibilità, adempiere pro quota, non solo ai debiti propri di natura personale, comunque di piccola entità avendo sempre onorato i propri impegni, ma anche e soprattutto a quelli derivanti dal rilascio della fideiussione a favore dell'attività imprenditoriale dei propri figli.

Il ceto bancario, infatti, in occasione della costituzione della Dark Chocolate di Montereale Francesco & c. sas., nella cui compagine sociale vi sono i figli degli istanti Montereale Francesco e Montereale Lorenzo, per l'apertura di un esercizio bar-pasticceria in un locale del centro di Andria, ha richiesto apposite fideiussioni ad entrambi i genitori per la concessione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di attrezzature da bar-pasticceria e per sostenere le spese di ristrutturazione del locale in locazione dove esercitare l'attività.

Le fideiussioni de quo sono state sottoscritte in data 22-12-2017 a favore della Banca di Andria di Credito Cooperativo s.c.a.r.l e nell'interesse della società costituita dai figli Francesco e Lorenzo, la Dark Chocolate di Montereale Francesco & c. sas..

L'attività imprenditoriale dei figli ha avuto un inizio discreto per poi definitivamente arrestarsi nel periodo COVID, periodo in cui la stessa, in conseguenza delle varie chiusure forzose, ha subito un vero e proprio tracollo non riuscendo in maniera irreversibile ad adempiere a tutte le proprie obbligazioni di pagamento, ivi comprese quelle relative ai finanziamenti concessigli, esponendo così i genitori-fideiussori alle azioni esecutive sui propri beni immobili.

Il debito maggiormente rilevante è proprio quello nei confronti della BCC di Andria pari ad euro 22.526,00, e nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione per recupero agevolazione escussione di garanzia di fondo pubblico L. 662/96 a seguito comunicazione surroga Mediocredito Centrale per escussione garanzia sulla posizione n.780560 - pari ad euro 96.258,61, di cui euro 89.961,36 l'importo del contributo concesso iscritto a ruolo.

Il Sig. Montereale Antonio, di condizione operario edile ed attualmente in cassa integrazione unitamente al proprio coniuge Sig.ra Falcetta Grazia, di condizione casalinga, mai avrebbero potuto immaginare di trovarsi in detta deprecabile situazione, incidente anche sul loro equilibrio psico-fisico, nell'ottica di dare un adeguato e certo futuro ai figli per una nuova attività imprenditoriale che gli stessi avevano con tanta passione e dedizione intrapreso e che si è rivelata un vero e proprio incubo.

#### **9. La proposta di ristrutturazione dei debiti**

Ciò premesso sulla situazione finanziaria e patrimoniale, i ricorrenti, sottopongono a Codesto On.le Tribunale la seguente proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti, sussistendo i presupposti normativi indicati dalla stessa legge.

Dopo avere descritto il sovraindebitamento e la sua causa, la situazione patrimoniale dei ricorrenti e del nucleo familiare ed avere indicato le spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia, si procede ad illustrare le modalità proposte per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

A parere di chi scrive, posto che ricorrono tutti i presupposti soggettivi, oggettivi e di ammissibilità alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti da parte dei ricorrenti,

preso atto

- che i ricorrenti intendono assolvere al meglio le proprie obbligazioni evitando, per quanto possibile, di subire l'umiliazione della perdita della propria abitazione, bene primario che norma intende proteggere;
- non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- **non hanno direttamente determinato il sovraindebitamento che è stato causato esclusivamente dall'escussione delle garanzie prestate a favore della società di cui i figli erano soci;**

- che le garanzie fideiussorie sono state rilasciate esclusivamente in forza del rapporto parentale e non già in funzione di un'attività direttamente svolta;

I debitori-istanti intendono sottoporre ai propri creditori, al fine di ripianare i debiti contratti, una proposta di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento parziale dei restanti debiti rateizzato in 15 anni con una rata mensile totale di euro 450,00 di cui euro 250,00 messe a disposizione dal sig. Montereale Antonio ed euro 200,00 messe a disposizione da parte del figlio Montereale Lorenzo.

Al fine della buona riuscita del presente piano il sig. Montereale Lorenzo (all. doc. n.25), figlio del proponente, ha manifestato la propria disponibilità di mettere a disposizione degli istanti una somma pari ad euro 200,00 mensili per anni 15. L'efficacia di detto apporto rimane, tuttavia, sospensivamente condizionato ad un evento futuro, individuato nell'omologa del presente piano.

A fronte di una debitoria complessiva di euro 161.958,47 gli istanti propongono il pagamento della complessiva somma di euro 81.000,00, da destinare ai creditori nel seguente modo:

- 1) il pagamento integrale (100%) dei creditori in prededuzione pari ad euro 12.000,00;
- 2) il pagamento integrale (100%) della BCC di Andria relativamente al credito con privilegio ipotecario pari ad euro 34.920,22;
- 3) il pagamento parziale nella misura del 29,62% dei restanti creditori, più precisamente:

-Agenzia Entrate Riscossione - Fideiussione MEDIOCREDITO Centrale Spa – pagamento pari ad euro 28.516,36;

- Agenzia Entrate Riscossione - pagamento pari ad euro 387,68;

- Comune di Andria (TARI e TASI) - pagamento pari ad euro 1.278,90;

- Agenzia Entrate Riscossione - pagamento pari ad euro 930,22;

- BCC DI ANDRIA - residuo mutuo chirografario del 2016 - pagamento pari ad euro 2.236,08;

- INTESA SAN PAOLO - fido - pagamento pari ad euro 592,49;

- Compass Banca spa - pagamento pari ad euro 138,05.

Il pagamento della rata avverrà all'inizio di ciascun mese a partire dal mese successivo all'omologazione del piano, dapprima verranno pagati i creditori in prededuzione,

successivamente il creditore ipotecario e a far data dal pagamento del creditore ipotecario il pagamento dei restanti creditori.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, i proponenti sigg. Montereale Antonio e Falcetta Grazia consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i loro creditori avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti, pertanto

#### CHIEDONO

alla S.V. Ill.ma, affinché, valutata l'ammissibilità della proposta e del piano, constata l'assenza di atti in frode ai creditori, disponga con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito Web del Tribunale, disponendo, a cura dell'organismo composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Si chiede alla S.V. Ill.ma di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

I proponenti si dichiarano disposti fin d'ora ad ogni integrazione di documenti o altro per quanto possa occorrere.


Trani, lì data del deposito

**Matera**


**I Ricorrenti:**

**Montereale Antonio**

**Falcetta Grazia**



**Avv. Pierpaolo**



O.C.C. di Trani

Procedimento OCC n.19/2023

Piano di ristrutturazione dei debiti ex art.67 C.C.I.I.

**RELAZIONE DEL GESTORE**

dott.ssa Lucia Campana

Ricorrenti:

**Montereale Antonio e Falcetta Grazia**

**INDICE**

1. Premessa	pag.	3
2. Dati anagrafici dei ricorrenti e composizione del nucleo familiare	>>	4
3. Requisiti soggettivo e oggettivo	>>	5
3.1 Requisito soggettivo: procedura familiare	>>	5
3.2 Requisito soggettivo: qualificazione dei ricorrenti e conferma del ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore	>>	5
3.3 Requisito oggettivo: il Sovraindebitamento	>>	6
4. Condizioni soggettive ostative	>>	7
5. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti e del proprio nucleo familiare	>>	7
6. I redditi dei ricorrenti e del proprio nucleo familiare	>>	8
7. Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione	>>	9
8. Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio	>>	11
9. Finanza di terzi	>>	14
10. Consultazione delle banche dati e analisi dei dati	>>	14
11. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni	>>	14
12. Le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento, valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, e le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte	>>	15
13. Valutazione del merito creditizio del soggetto finanziatore	>>	17
14. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai ricorrenti	>>	17
15. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria	>>	18
16. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta	>>	20
17. Attestazione di fattibilità del piano di ristrutturazione del debito	>>	21

## 1. Premessa

La sottoscritta dott.ssa Lucia Campana, con studio in Andria in Corso Cavour n.9, iscritta all'O.D.C.E.C. di Trani al n.1211, PEC: [l.campana@sicurapec.it](mailto:l.campana@sicurapec.it), e-mail: [l.campana2007@libero.it](mailto:l.campana2007@libero.it), nella qualità di gestore della crisi nominato dall'OCC di Trani, nel procedimento n.19/2023, al fine di redigere la relazione prevista dall'art. 68 CCI, rappresenta che:

- in data 22/02/2023 i coniugi Sigg. **MONTEREALE ANTONIO** nato ad Andria il 17.07.1965 (C.F.:MNTNTN65L17A285X) e **FALCETTA GRAZIA** nata ad Andria il 19.04.1967 (C.F.:FLCGRZ67D59A285T), entrambi residenti ad Andria alla Via Suor Angela Di Schiena n.25, ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo MATERA (C.F. MTRPPL68P12A285C – P.E.C. pierpaolo.matera@pec.ordineavvocatitrani.it), hanno depositato all'OCC di Trani l'istanza di nomina del gestore;
- già con provvedimento del 23/05/2022 del Presidente del Tribunale di Trani dott. Antonio De Luce la sottoscritta era stata nominata professionista ex art. 15, comma 9, legge 27.01.2012 n.3 per la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento **(all. doc. n.1)**;
- il referente dell'OCC di Trani dott. Antonio Soldani dichiarava l'indipendenza dell'OCC rispetto ai ricorrenti;
- l'OCC comunicava al ricorrente il preventivo delle spese della procedura, accettato dal ricorrente;
- in data 23/02/2023 l'O.C.C. di Trani nominava gestore la scrivente, confermando l'incarico già ricevuto dal Presidente del Tribunale di Trani **(all. doc. n.2)**;
- la sottoscritta in data 23/02/2023 accettava l'incarico;
- il sottoscritto gestore sottoscriveva una prima dichiarazione d'indipendenza rispetto ai ricorrenti ed una seconda dichiarazione di indipendenza rispetto ai creditori.

Il sottoscritto gestore premesso che lo scopo del presente incarico è quello di predisporre una relazione ai sensi dell'art. 68 del C.C.I.I. contenente:

- l'indicazione delle cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
- fornire una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita,

DICHIARA

- a)** di essere in possesso dei requisiti per la nomina a gestore della crisi da sovraindebitamento nel rispetto del regolamento dell'OCC di Trani e come già autocertificato con la sottoscrizione del conferimento dell'incarico dell'OCC di Trani;
- b)** di non essere in condizioni di incompatibilità e/o in situazione di conflitto di interesse per l'espletamento dell'incarico rispetto all'OCC di Trani, ai ricorrenti e ai suoi creditori;
- c)** di non avere mai ricevuto alcun incarico professionale per conto dei ricorrenti e dei suoi creditori;

- d)** di non essere parente o affine entro il quarto grado dei ricorrenti e/o dei componenti del suo nucleo familiare;
- e)** di avere sottoscritto una polizza professionale nella quale rientra l'attività professionale di gestore della crisi di impresa da sovraindebitamento con la compagnia di assicurazione AON già comunicata all'OCC di Trani.

## 2. Dati anagrafici dei ricorrenti e composizione del nucleo familiare

Come indicato in premessa i ricorrenti sono i coniugi Sigg. **MONTEREALE ANTONIO** nato ad Andria il 17.07.1965 (C.F.:MNTNTN65L17A285X) e **FALCETTA GRAZIA** nata ad Andria il 19.04.1967 (C.F.:FLCGRZ67D59A285T), identificati dai rispettivi documenti di identità e codici fiscali, entrambi residenti ad Andria alla Via Suor Angela Di Schiena n. 25, nel circondario di competenza del Tribunale di Trani con un nucleo familiare costituito da N° 3 componenti e precisamente:

N°	nominativo	Rapporto familiare	Data di nascita	Codice fiscale
1	MONTEREALE ANTONIO	padre	17.07.1965	MNTNTN65L17A285X
2	FALCETTA GRAZIA	madre	19.04.1967	FLCGRZ 67D59A285T
3	MONTEREALE GIANLUCA	figlio	22.10.1995	MNTGLC95R22A285U

I ricorrenti hanno allegato alla domanda di nomina del gestore una autocertificazione con la quale hanno autocertificato:

- a)** che ricorrono i presupposti di ammissibilità alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto non hanno mai esercitato attività imprenditoriale o professionale e/o i debiti inseriti nel piano sono esclusivamente (o prevalentemente) debiti di natura consumeristica;
- b)** non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella sul sovraindebitamento;
- c)** non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di sovraindebitamento;
- d)** non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- e)** che si impegnano a fornire tutto il necessario supporto e la massima collaborazione possibile per l'eventuale integrazione del piano di ristrutturazione e per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria eventualmente richiesta dall'OCC di Trani.

I ricorrenti dichiarano che il proprio Advisor/difensore è l'Avv. Pierpaolo MATERA (C.F.:MTRPPL68P12A285C), con studio in Andria in Viale Roma n.22, P.E.C.:pierpaolo.matera@pec.ordineavvocatitrani.it, presso il quale eleggono domicilio.

### **3. Requisiti soggettivo e oggettivo**

#### **3.1 Requisito soggettivo: procedura familiare**

Come affermato dalla giurisprudenza di merito, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio.

La condizione necessaria ed indispensabile per l'accesso congiunto alla procedura prevista per il piano di ristrutturazione del debito è che entrambi i ricorrenti abbiano gli stessi requisiti necessari per l'accesso a tale procedura.

L'art. 66, co. 1, recita: *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha origini comuni. Quanto uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del capo II del CCI"*

L'art. 66. Co. 2, precisa che: *"... si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20/5/2016, n. 76"*.

Dalla documentazione agli atti risulta che i ricorrenti:

- a) sono coniugi conviventi in regime di comunione dei beni e appartengono allo stesso nucleo familiare, come risulta dal certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune di Andria;
- b) entrambi i coniugi sono soggetti non fallibili, qualificabili come "consumatori" così come definiti al paragrafo precedente e i debiti iscritti nel piano sono tutti di natura consumeristica;
- c) il sovraindebitamento ha origini comuni in quanto:
  - il mutuo è cointestato ai ricorrenti;
  - entrambi i ricorrenti sono fideiussori.

I ricorrenti pertanto sono abilitati all'accesso alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I.

#### **3.2 Requisito soggettivo: qualificazione dei ricorrenti e conferma del ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

L'art. 2 del C.C.I.I. definisce i consumatori: *"persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

I ricorrenti hanno autocertificato di non avere mai svolto una attività *imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale* e che i debiti iscritti nel piano di ristrutturazione hanno natura consumeristica

Il sottoscritto gestore ha verificato attraverso la consultazione del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bari (**all. doc. n.3**) che in effetti non risulta mai aperta alcuna attività a nome dei ricorrenti.

La sig.ra Falcetta Grazia risulta avere la carica di "consigliera" nella società cooperativa Dark chocolate Montereale società cooperativa a responsabilità limitata, società "inattiva".

Per quanto attiene ai debiti dei proponenti derivanti dal rilascio della fideiussione, rientrano anch'essi nella citata qualifica di debiti personali, non potendosi considerare le fideiussioni di terzo, come debiti contratti nell'espletamento di un'attività imprenditoriale riconducibile al proponente.

Anche i Giudici di legittimità e di merito si sono espressi sulla definizione di consumatore in tutti quei casi più controversi come quello della garanzia fideiussoria prestata dal soggetto ritenuto "consumatore" a favore di terzi imprenditori.

Sul punto è utile riportare due importanti statuizioni, che bastano a chiarire la posizione in commento:

**1.** Cass. civ. Sez. I, 01/02/2016, n.1869

*"Ai sensi della L. n. 3 del 27 gennaio 2012, è consumatore solo quel debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attività di impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, 1° comma, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate), da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12-bis, 3° comma".*

**2.** Corte giustizia UE sez. VI, 19/11/2015, n.74

*"Quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce [v., nel contesto della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31), sentenza Dietzinger, C-45/96, EU:C:1998:111, punto 18], dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito".*

L'esame dei debiti elencati dai proponenti ha, pertanto, indotto la sottoscritta a concludere per l'ammissibilità dei sigg. Montereale Antonio e Falcetta Grazia alla procedura optata del "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" così come prospettato dai ricorrenti.

### **3.3 Requisito oggettivo: il Sovraindebitamento**

Sussiste lo stato di "sovraindebitamento" come definito dall'art.2 co. 1, lett. c), del CCII qualificato come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle strat up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale .....".

I ricorrenti hanno dichiarato l'esistenza di uno stato di sovraindebitamento.

Il sottoscritto gestore, preso atto delle dichiarazioni dei ricorrenti e della documentazione allegata alla domanda di nomina del gestore, verificata la completezza e l'attendibilità della stessa documentazione dichiara la sussistenza del sovraindebitamento, come sopra definita in quanto sussiste una evidente incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

#### 4. Condizioni soggettive ostative

I ricorrenti hanno dichiarato di non essere mai stati esdebitati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, di non avere beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e di non avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (ex art. 69, co.1). (ex art. 69, co.1).

Dall'archivio dell'O.C.C. di Trani non risulta che sia mai stata presentata istanza dai ricorrenti.

Poiché fino al 14/07/2022 le istanze venivano presentate anche c/o il Tribunale di Trani la dichiarazione formulata dai ricorrenti è verificabile direttamente dallo stesso Tribunale di Trani anche in considerazione del fatto che nei cinque anni precedenti la residenza dei ricorrenti è sempre stata la stessa.

#### 5. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti e del proprio nucleo familiare

I ricorrenti dichiarano che le spese mensili occorrenti per il sostentamento del proprio nucleo familiare ammontano complessivamente a circa euro 1.000,00 e sono quelle riportate nella tabella di seguito riportata:

N°	Descrizione tipologia di spesa	Importo mensile	Documento probatorio
1	Spese alimentari	550,00	stima
2	Spese utenze (elettriche, riscaldamento, acqua, telefono .....)	200,00	ultime bollette
3	Spese vestiario	70,00	stima
4	Comunicazione	30,00	ricariche telefoniche
5	Spese mediche	150,00	stima
	<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>	

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

L'analisi dei dati ISTAT anno 2021, riguardanti un nucleo familiare composto da 3 componenti, indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari ad euro 573,30 e per spese non alimentari pari ad euro 2.307,91, di cui euro 131,05 per abbigliamento e calzature, euro 131,86 per servizi sanitari, euro 325,76 per trasporti, il tutto come meglio illustrato nel prospetto ISTAT sottostante:

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
<b>SPESA MEDIANA MENSILE</b>	<b>1.496,29</b>	<b>2.098,27</b>	<b>2.506,76</b>	<b>2.710,79</b>	<b>2.658,68</b>	<b>2.047,57</b>
<b>SPESA MEDIA MENSILE</b>	<b>1.796,33</b>	<b>2.450,51</b>	<b>2.881,20</b>	<b>3.105,54</b>	<b>3.233,98</b>	<b>2.437,36</b>
<b>Prodotti alimentari e bevande analcoliche</b>	<b>303,68</b>	<b>471,08</b>	<b>573,30</b>	<b>638,94</b>	<b>744,30</b>	<b>469,91</b>
Pane e cereali	48,28	74,46	94,30	110,04	126,25	76,72
Carni	59,91	100,09	125,11	142,07	165,75	100,14
Pesci e prodotti ittici	25,84	44,07	54,28	59,25	67,81	43,05
Latte, formaggi e uova	39,34	59,74	74,01	82,58	95,49	60,38
Oli e grassi	9,84	15,48	16,53	18,27	21,27	14,44
Frutta	30,54	46,24	48,95	51,22	57,68	42,69
Vegetali	44,85	65,78	76,73	82,86	101,02	64,81
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	11,75	17,93	22,84	26,09	30,46	18,49
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*)	8,48	11,16	14,90	15,13	18,75	11,85
Caffè, tè e cacao	10,29	15,46	17,88	19,36	20,91	14,96
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	14,56	20,67	27,77	32,07	38,91	22,38
<b>Non alimentare</b>	<b>1.492,65</b>	<b>1.979,44</b>	<b>2.307,91</b>	<b>2.466,60</b>	<b>2.489,68</b>	<b>1.967,45</b>
Bevande alcoliche e tabacchi	31,01	46,62	52,34	52,75	57,91	43,79
Abbigliamento e calzature	56,79	81,17	131,05	172,53	191,88	100,14
Abilazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	813,66	951,66	969,92	970,60	961,96	911,52
<i>Manutenzioni straordinarie</i>	<i>17,86</i>	<i>35,72</i>	<i>59,38</i>	<i>33,53</i>	<i>40,41</i>	<i>33,81</i>
<i>Affitti figurativi</i>	<i>541,84</i>	<i>630,05</i>	<i>611,64</i>	<i>620,07</i>	<i>557,00</i>	<i>592,04</i>
Mobili, articoli e servizi per la casa	89,90	108,35	137,22	133,26	140,05	112,32
Servizi sanitari e spese per la salute	83,75	137,05	131,86	135,90	133,35	117,82
Trasporti	137,06	234,92	325,78	351,52	367,64	241,03
Comunicazioni	35,81	52,99	64,93	74,24	81,17	53,70
Ricreazione, spettacoli e cultura	59,31	96,03	120,94	151,50	160,13	99,05
Istruzione	2,80	4,92	24,64	39,29	36,88	14,13
Servizi ricettivi e di ristorazione	67,89	89,63	129,51	151,09	137,62	100,41
Altri beni e servizi**	114,67	176,22	219,72	233,92	221,09	173,53
* Prodotti alimentari non altrove classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini.						
** Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.						

Tenuto conto che si tratta di valori stimati a livello nazionale, e che permangono ampie le differenze sul territorio legate ai livelli di reddito e ai prezzi e ai comportamenti di spesa, pertanto le spese indicate dai debitori si ritengono congrue e contenute.

## 6. I redditi dei ricorrenti e del proprio nucleo familiare

I ricorrenti hanno dichiarato che i propri redditi e quelli del nucleo familiare convivente degli ultimi tre anni sono quelli risultanti dai dichiarativi fiscali presentati all'Agenzia delle entrate.

La proponente sig.ra Falcetta Grazia, attualmente, è casalinga e non svolge alcuna attività lavorativa, e non è percettore di redditi di altra natura.

Il figlio Montereale Gianluca lavora saltuariamente con contratti di lavoro a tempo determinato.

L'unico reddito per poter far fronte alle esigenze familiari e alle obbligazioni assunte è rappresentato dal reddito di lavoro dipendente del sig. Montereale, che dal 04/03/2015 è dipendente della società

Matarrese SRL con sede legale in Bari alla Via Toscanini n.21, partita IVA 0805503647, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non, con la qualifica di operaio 4 livello, in cassa integrazione dal 29/06/2020.

Dall'esame della documentazione presentata, la situazione reddituale dichiarata negli ultimi tre anni dal sig. Montereale può essere sintetizzata nella seguente tabella:

<b>Prospetto riepilogativo redditi del ricorrente sig. Montereale Antonio</b>			
<b>Riepilogo Redditi</b>	<b>2019 Modello 730/20</b>	<b>2020 Modello 730/21</b>	<b>2021 Modello 730/22</b>
Redditi di lavoro dipendente e ass.ti	€ 35.186,00	€ 16.683,00	€ 19.130,00
Redditi fabbricati	€ 49,00	€ 49,00	€ 49,00
Redditi terreni	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
altri redditi			
redditi abitaz. Principale	€ 615,00	€ 615,00	€ 615,00
Reddito complessivo	<b>€ 35.870,00</b>	€ 17.367,00	€ 19.814,00
Deduzione abit. Principale	€ 615,00	€ 615,00	€ 615,00
<b>Reddito imponibile</b>	<b>€ 35.255,00</b>	<b>€ 16.752,00</b>	<b>€ 19.199,00</b>
Imposta IRPEF netta	€ 8.135,00	€ 2.260,00	€ 3.176,00
Addizionali regionali e comunale	€ 1.706,00	€ 607,00	€ 672,00
<b>REDDITO ANNUO NETTO DISPONIBILE (reddito lordo - imposte)</b>	<b>€ 25.414,00</b>	<b>€ 13.885,00</b>	<b>€ 15.351,00</b>
Importo netto mensilizzato (12 mesi)	€ 2.117,83	€ 1.157,08	€ 1.279,25

Considerando l'annualità più recente, il reddito medio mensile del nucleo familiare è pari a circa **euro 1.279,00.**

#### **7. Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione** **CREDITORI IN PREDEDUZIONE**

Si tratta delle spese della procedura di sovraindebitamento.

I creditori in prededuzione sono:

- 1) Avv. Pierpaolo Matera**, difensore dei ricorrenti, compenso pari ad euro 4.000,00;
- 2) compenso spettante all'OCC**, risultante dal conferimento di incarico per un importo residuale di euro 8.000,00.

#### **CREDITORI CON PRIVILEGIO IPOTECARIO:**

- 3) Banca di Andria di Credito Cooperativo s.c.a.r.l.** - fideiussione a garanzia di operazione di credito del 22/12/2017 in relazione al fido n.377724, a sua volta collegato al mutuo 8168/20 concesso alla

società Dark Chocolate di Montereale Francesco & c. sas (P.IVA 07635190726), per l'importo di euro 118.000,00, a fronte del suddetto mutuo venivano rilasciate le seguenti garanzie:

- Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale Spa per l'importo di euro 94.400,00;
- Montereale Francesco - fideiussione a copertura specifica fino all'importo di euro 177.000,00;
- Montereale Lorenzo - fideiussione a copertura specifica fino all'importo di euro 177.000,00;
- Montereale Antonio - fideiussione a copertura specifica fino all'importo di euro 177.000,00;
- Falcetta Grazia - fideiussione a copertura specifica fino all'importo di euro 177.000,00.

Il debito deriva dalla fideiussione rilasciata a favore della Banca di Andria di Credito Cooperativo s.c.a.r.l e nell'interesse della società Dark Chocolate di Montereale Francesco & c. sas.

A seguito di sentenza n.2129/2021 del 10/12/2021, la Banca ha iscritto ipoteca sull'abitazione principale (ipoteca giudiziale del 10/06/2022 nn.14412 RG/2007 RP).

**Il debito ipotecario nei confronti di entrambi i coniugi, e degli altri fideiussori, ammonta complessivamente ad euro 34.920,22 di cui euro 22.526,00 per sorte capitale.**

#### **CREDITORI CON PRIVILEGIO MOBILIARE:**

**4) Agenzia dell'Entrate Riscossione** - recupero agevolazione escussione di garanzia di fondo pubblico L. 662/96 a seguito comunicazione surroga Mediocredito Centrale per escussione garanzia sulla posizione n.780560 - **debito nei confronti di entrambi i coniugi pari ad euro 96.258,61**, di cui euro 89.961,36 l'importo del contributo concesso iscritto a ruolo, e la differenza trattasi di oneri di riscossione ed interessi di mora;

**5) Agenzia dell'Entrate Riscossione** - taxa automobilistica - **debito nei confronti del sig. Montereale pari ad euro 1.308,64;**

**6) Comune di Andria** - Tari e Tasi - **debito nei confronti di entrambi i coniugi pari ad euro 4.317,00.**

#### **CREDITORI CHIROGRAFARI:**

**7) Agenzia dell'Entrate Riscossione** - contravvenzioni codice della strada, interessi e sanzioni taxa automobilistica - **debito nei confronti del sig. Montereale pari ad euro 3.140,00;**

**8) Banca di Andria di Credito Cooperativo s.c.a.r.l.** - contratto di mutuo per il credito ai consumatori n.7972/18 del 10/10/2016 dell'importo di euro 33.000,00, scadenza 10/10/2023 - **debito nei confronti di entrambi i coniugi pari ad euro 7.548,00;**

**9) Intesa San Paolo Spa** - fido - **debito nei confronti di entrambi i coniugi pari ad euro 2.000,00;**

**10) Compass Banca Spa** - prestito finalizzato per l'acquisto di elettrodomestico del 12/10/2021 importo del prestito pari ad euro 940,00 - **debito residuo nei confronti della sig.ra Falcetta Grazia pari ad euro 466,00.**

Si riporta nel prospetto che segue la complessiva situazione debitoria:

Elenco dei creditori			
Creditore	Debitori		Totale
	Montereale Antonio	Falcetta Grazia	
<b>CREDITORI IN PREDEDUZIONE</b>			
1	OCC	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2	Avv. Matera	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>Totale</b>			<b>€ 12.000,00</b>
<b>CREDITORI PRIVILEGIO IPOTECARIO</b>			
3	BCC DI ANDRIA - fideiussione	€ 34.437,26	€ 34.920,22
<b>Totale</b>			<b>€ 34.920,22</b>
<b>CREDITORI PRIVILEGIO MOBILIARE</b>			
4	Agenzia Entrate Riscossione - Fideiussione MEDIOCREDITO Centrale Spa	€ 96.258,61	€ 96.258,61
5	Agenzia Entrate Riscossione	€ 1.308,64	€ 1.308,64
6	Comune di Andria (TARI e TASI)	€ 4.317,00	€ 4.317,00
<b>Totale</b>			<b>€ 101.884,25</b>
<b>CREDITORI CHIROGRAFARI</b>			
7	Agenzia Entrate Riscossione	€ 3.140,00	€ 3.140,00
8	BCC DI ANDRIA - residuo mutuo chirografario del 2016	€ 7.548,00	€ 7.548,00
9	INTESA SAN PAOLO - fido	€ 2.000,00	€ 2.000,00
10	Compass Banca spa	€ 466,00	€ 466,00
<b>Totale</b>			<b>€ 13.154,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 161.958,47</b>

### 8. Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio

Il patrimonio dei ricorrenti e del proprio nucleo familiare dichiarato dagli stessi è quello di seguito riportato adeguatamente verificato dal sottoscritto gestore attraverso consultazioni delle banche dati i cui esiti sono di seguito riportati.

#### **PATRIMONIO IMMOBILIARE:**

I proponenti, come da visure catastali che si allegano (**all. doc. n.4**), risultano proprietari dei seguenti immobili **per la quota di ½ ciascuno:**

- 1) appartamento** al piano primo sito in Andria alla Via Suor Angela Di Schiena n.25 (abitazione principale) identificato al catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 5, Categoria A/2, classe 3<sup>^</sup>, Consistenza 7,5 vani, Rendita € 1045,83;
- 2) posto auto** a piano interrato sito in Andria alla Via Suor Angela Di Schiena n.8 interno 3,

identificato al catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 11, Categoria C/6, classe 3<sup>^</sup>, Consistenza 40 mq, Rendita € 92,96;

- 3) vano deposito** a piano interrato sito in Andria alla Via Suor Angela Di Schiena n.8 interno 4, identificato al catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 12, Categoria C/2, classe 7<sup>^</sup>, Consistenza 12 mq, Rendita € 32,85;

I proponenti risultano proprietari **per la quota di ¼ ciascuno**:

- 4) lastrico solare** sito in sito in Andria alla Via Suor Angela Di Schiena n.25, identificato al catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 7, Categoria F/5;

Il **sig. Montereale** è inoltre proprietario:

- 5) per la quota di 1/9 dell'appartamento** a piano terra sito in Andria alla Via Santissimo Salvatore n.6, identificato al catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 2, Categoria A/2, classe 2<sup>^</sup>, Consistenza 7 vani, Rendita € 831,50, trattasi dell'abitazione principale della madre del sig. Montereale;

- 6) per la quota di 2/9 terreno** sito in Andria, identificato al catasto terreni al fg. 114 p.lla 86, qualità uliveto, classe 01, ha-are-ca 3777, reddito dominicale euro 23,41, reddito agrario euro 16,58.

Sugli immobili di cui ai punti 1) e 4) risulta iscritta ipoteca giudiziale del 10/06/2022 (nn.14412 RG/2007 RP) a favore della Banca di Andria Credito Cooperativo S.C.P.A a seguito di sentenza n.2129/2021 del 10/12/2021. Sugli immobili di cui ai punti dal n.1 al n.4) risulta la trascrizione del pignoramento del 17/03/2023 nn.6133 RG/4977 RP.

I suddetti immobili sono stati valutati dal Perito geom. Francesco Ficarazzo, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Barletta Andria Trani al n. 348, con studio in Andria, alla C.da Barbadangelo, 2/N, che ha così stimato gli immobili:

**A. abitazione a piano terra in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 2:**

[mq 163,88 (SC) x €/mq 720,00 (VMU) = € 117.993,60] – 12.000,00 (DP) = € 105.993,60 (VM);

**Valore di mercato arrotondato a: € 106.000,00**

Quota corrispondente a 1/9 intestata a Montereale Antonio **€ 11.778,00**

**B. abitazione a piano primo in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 5:**

[mq 186,54 (SC) x €/mq 720,00 (VMU) = € 134.308,00] – 5.000,00 (DP) = € 129.308,80 (VM);

**Valore di mercato arrotondato a: € 129.300,00**

Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio **€ 64.650,00**

Quota corrispondente a 1/2 intestata a Falcetta Grazia **€ 64.650,00**

**C. posto auto a piano interrato in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 11:**

[mq 13,05 (SC) x €/mq 720,00 (VMU) = € 9.396,00] – 0,00 (DP) = € 9.400,00 (VM);

**Valore di mercato arrotondato a: € 9.400,00**

Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio **€ 4.700,00**

Quota corrispondente a 1/2 intestata a Falcetta Grazia **€ 4.700,00**

**D. deposito a piano interrato in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 12:**

[mq 0,62 (SC) x €/mq 720,00 (VMU) = € 446,40] – 300,00 (DP) = € 146,40 (VM);

**Valore di mercato arrotondato a: € 145,00**

Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio **€ 72,50**

Quota corrispondente a 1/2 intestata a Falcetta Grazia **€ 72,50**

**E. lastrico solare a piano terzo in catasto fabbricati al fg. 51 p.IIa 843 sub. 7:**

[mq 7,38 (SC) x €/mq 720,00 (VMU) = € 5.313,60] -0,00 (DP) = € 5.313,60 (VM);

**Valore di mercato arrotondato a: € 5.300,00**

Quota corrispondente a 1/4 intestata a Montereale Antonio **€ 1.325,00**

Quota corrispondente a 1/4 intestata a Falcetta Grazia **€ 1.325,00**

**F. uliveto in contrada Torre di Maggio in catasto terreni al fg. 114 p.IIa 86:**

[mq 3.777,00 (SC) x €/mq 2,2 (VMU) = € 8.309,40] -0,00 (DP) = € 8.309,40 (VM);

**Valore di mercato arrotondato a: € 8.300,00**

Quota corrispondente a 2/9 intestata a Montereale Antonio **€ 1.844,00**

Il tutto come meglio sintetizzato nel prospetto seguente:

<b>A. abitazione a piano terra in catasto fabbricati al fg. 51 p.IIa 843 sub. 2:</b>	Quota corrispondente a 1/9 intestata a Montereale Antonio	€ 11.778,00
<b>B. abitazione a piano primo in catasto fabbricati al fg. 51 p.IIa 843 sub. 5</b>	Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio e 1/2 intestata a Falcetta Grazia	€ 129.300,00
<b>C. posto auto a piano interrato in catasto fabbricati al fg. 51 p.IIa 843 sub. 11</b>	Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio e 1/2 intestata a Falcetta Grazia	€ 9.400,00
<b>D. deposito a piano interrato in catasto fabbricati al fg. 51 p.IIa 843 sub. 12</b>	Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio e 1/2 intestata a Falcetta Grazia	€ 145,00
<b>E. lastrico solare a piano terzo in catasto fabbricati al fg. 51 p.IIa 843 sub. 7</b>	Quota corrispondente a 1/4 intestata a Montereale Antonio e 1/4 intestata a Falcetta Grazia	€ 2.650,00
<b>F. uliveto in contrada Torre di Maggio in catasto terreni al fg. 114 p.IIa 86</b>	Quota corrispondente a 2/9 intestata a Montereale Antonio	€ 1.844,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 155.117,00</b>

**PATRIMONIO MOBILIARE**

I proponenti non sono intestatari di beni mobili registrati.

**PATRIMONIO FINANZIARIO E LIQUIDITA'**

I proponenti hanno dichiarato di non avere disponibilità su conto corrente e similari.

## 9. Finanza di terzi

Al fine della buona riuscita del presente piano **il sig. Montereale Lorenzo, figlio del proponente non convivente, al fine di contribuire al pagamento dei debiti dei suoi genitori ha manifestato la propria disponibilità di mettere a disposizione una somma mensile pari ad euro 200,00 mensili per anni 15, a partire dalla data di omologa del piano, a condizione che il piano del consumatore sia effettivamente omologato.**

L'efficacia di detto apporto rimane, tuttavia, sospensivamente condizionato ad un evento futuro, individuato nell'omologa del presente piano.

## 10. Consultazione delle banche dati e analisi dei dati

La sottoscritta, in qualità di gestore della crisi, presa visione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai sigg. Montereale Antonio e Falcetta Grazia, ha eseguito ricerche, al fine di riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dai ricorrenti, presso:

- I.N.P.S. – con PEC del 10/03/2022 ha dato riscontro evidenziando che non risultano debiti accertati o eventualmente pendenti **(all. doc. n.5);**
- I.N.A.I.L. – con PEC del 30/03/2023 ha dato riscontro evidenziando che non risultano posizioni debitorie **(all. doc. n.6);**
- CRIF SPA **(all. doc. n.7);**
- Banca d'Italia archivio Centrale Rischi **(all. doc. n.8);**
- Agenzia delle Entrate - accesso alla Banca dati dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari **(all. doc. n.9);**
- Agenzia Entrate Riscossione **(all. doc. n.10);**
- Agenzia delle Entrate – situazione debitoria;
- Registro Imprese – visura camerale per soggetto (cfr. all. doc. n.3);
- Registro Informatico dei Protesti nel quale, alla data del 04/04/2023, non risultano protesti **(all. doc. n.11);**

Il Comune di Andria non ha dato riscontro alla richiesta inviata tramite PEC.

## 11. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

In diritto civile, tutti gli atti di gestione del patrimonio possono essere ripartiti tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione (o eccedenti l'ordinaria amministrazione).

L'ordinamento giuridico considera rilevante la distinzione in numerosi casi, per lo più attinenti al diritto delle persone fisiche (artt. 180, 320, 394, 424 c.c.), ma non fornisce un criterio discrezionale.

L'art. 320 c.c. elenca una serie di atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (atti di alienazione, accettazione o rinuncia all'eredità e così via), ma tale elenco ha carattere dimostrativo.

Dottrina e giurisprudenza hanno quindi rinvenuto il criterio discrezionale nell'incidenza degli atti: si ha ordinaria amministrazione quando questa è limitata alla sfera di disponibilità e regolamentazione delle sole rendite; straordinaria amministrazione quando invece riguarda anche il patrimonio; la distinzione importa un apprezzamento di fatto, che pertanto è riservato al giudice di merito e si sottrae al sindacato della Corte di cassazione.

Nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda e quindi negli anni 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere compiuto atti di straordinaria amministrazione come sopra definiti.

Il sottoscritto gestore attraverso la consultazione delle visure ipotecarie dichiara di non avere individuato alcun atto di straordinaria amministrazione compiuto dai ricorrenti negli ultimi cinque anni.

I debitori hanno dichiarato che non risultano atti impugnati dai creditori.

**12. Le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento, valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni e le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte**

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di ristrutturazione e quella acquisita dalla sottoscritta, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di colloquio, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento dei ricorrenti.

Dall'analisi della debitoria si rileva che i debiti personali sono di modesta entità, pari ad euro 18.779,64, il tutto come meglio rappresentato nel prospetto seguente:

	Montereale Antonio	Falcetta Grazia	TOTALE
Agenzia Entrate Riscossione	€ 1.308,64		€ 1.308,64
Comune di Andria (TARI e TASI)	€ 4.317,00		€ 4.317,00
Agenzia Entrate Riscossione	€ 3.140,00		€ 3.140,00
BCC DI ANDRIA - residuo mutuo chirografario del 2016	€	7.548,00	€ 7.548,00
INTESA SAN PAOLO - fido	€	2.000,00	€ 2.000,00
Compass Banca spa		€ 466,00	€ 466,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 18.779,64</b>

Il sig. Montereale, ha sempre e regolarmente provveduto al versamento della rata mensile del mutuo chirografario, infatti come si evince dalla dichiarazione dei redditi anno di imposta 2019, il reddito mensile percepito all'epoca era di circa euro 2.000,00.

Orbene, **la messa in Cassa Integrazione del sig. Montereale, a giugno 2020, coincidente col periodo pandemico, ha di fatto determinato il venir meno della possibilità dello stesso di continuare ad onorare al pagamento delle rate di mutuo citate.** Il pagamento delle rate è stato sospeso dalla Banca nel periodo della pandemia per un periodo di circa 8/9 mesi, il sig. Montereale e la

moglie hanno poi cercato di continuare a pagare le rate con moltissime difficoltà fino a maggio 2022 (residuo mutuo pari ad euro 7.548,00).

Per far fronte al pagamento delle rate del mutuo, i proponenti hanno fatto anche ricorso ad un fido bancario di euro 2.000,00 presso la Banca Intesa San Paolo.

Alla luce delle suddette considerazioni, si rileva quindi che la debitoria dei coniugi Montereale Antonio e Falcetta Grazia deriva principalmente dalle fideiussioni rilasciate in favore dell'attività imprenditoriale dei propri figli, in termini percentuali **l'87% della debitoria è rappresentata dalle fideiussioni.**

Il ceto bancario, infatti, in occasione della costituzione della Dark Chocolate di Montereale Francesco & c. sas., nella cui compagine sociale vi sono i figli degli istanti Montereale Francesco e Montereale Lorenzo, per l'apertura di un esercizio bar-pasticceria in un locale del centro di Andria, ha richiesto apposite fideiussioni ad entrambi i genitori per la concessione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di attrezzature da bar-pasticceria e per sostenere le spese di ristrutturazione del locale in locazione dove esercitare l'attività.

Le fideiussioni de quo sono state sottoscritte in data 22/12/2017 a favore della Banca di Andria di Credito Cooperativo s.c.a.r.l e nell'interesse della società costituita dai figli Francesco e Lorenzo, la Dark Chocolate di Montereale Francesco & c. sas.

L'attività imprenditoriale dei figli ha avuto un inizio discreto per poi definitivamente arrestarsi nel periodo COVID, periodo in cui la stessa, in conseguenza delle varie chiusure forzose, ha subito un vero e proprio tracollo non riuscendo in maniera irreversibile ad adempiere a tutte le proprie obbligazioni di pagamento, ivi comprese quelle relative ai finanziamenti concessigli, esponendo così i genitori-fideiussori alle azioni esecutive sui propri beni immobili.

Il debito maggiormente rilevante è proprio quello nei confronti della BCC di Andria pari ad euro 22.526,00, e nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione per recupero agevolazione escussione di garanzia di fondo pubblico L. 662/96 a seguito comunicazione surroga Mediocredito Centrale per escussione garanzia sulla posizione n.780560 - pari ad euro 96.258,61, di cui euro 89.961,36 l'importo del contributo concesso iscritto a ruolo.

**Il Sig. Montereale Antonio, di condizione operario edile ed attualmente in cassa integrazione unitamente al proprio coniuge Sig.ra Falcetta Grazia, di condizione casalinga, mai avrebbero potuto immaginare di trovarsi in detta deprecabile situazione, incidente anche sul loro equilibrio psico-fisico, nell'ottica di dare un adeguato e certo futuro ai figli per una nuova attività imprenditoriale che gli stessi avevano con tanta passione e dedizione intrapreso e che si è rivelata un vero e proprio incubo.**

**Pertanto, le cause del sovraindebitamento non vanno ricercate nella situazione e nei comportamenti degli istanti ma esclusivamente nel rilascio delle fideiussioni a favore dell'attività imprenditoriale dei figli.**

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, **l'inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

**E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che i coniugi Montereale Antonio e Falcetta Grazia non hanno posto in essere atti in frode ai propri creditori e non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di non poterle adempiere; ma le fideiussioni rilasciate in favore della società dei figli, hanno determinato la situazione di sovraindebitamento degli istanti.**

### **13. Valutazione del merito creditizio del soggetto finanziatore**

Il C.C.I.I. prevede che il Gestore nella sua relazione indichi se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5/12/2013, n. 159.

L'art. 69, co. 2 del CCI recita testualmente: "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del TUB non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Nel caso di specie l'unico finanziamento richiesto è un mutuo chirografario di euro 33.000,00 concesso dalla BCC DI ANDRIA nel 2016, e in gran parte onorato da parte degli istanti, infatti il debito residuo ammonta ad euro 7.548,00.

La sottoscritta ritiene che il soggetto finanziatore nella concessione del mutuo chirografario ai coniugi non abbia violato i principi di cui all'art.124-bis TUB.

### **14. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai ricorrenti**

I debitori-istanti intendono sottoporre ai propri creditori, al fine di ripianare i debiti contratti, una proposta di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento parziale dei restanti debiti rateizzato in 15 anni con una rata mensile totale di euro 450,00, di cui euro 250,00 messe a disposizione dal sig. Montereale Antonio ed euro 200,00 messe a disposizione da parte del figlio Montereale Lorenzo.

A fronte di una debitoria complessiva di euro 161.958,47 gli istanti propongono il **pagamento della complessiva somma di euro 81.000,00**, da destinare ai creditori nel seguente modo:

- 1) il pagamento integrale (100%) dei creditori in prededuzione pari ad euro 12.000,00;**
- 2) il pagamento integrale (100%) della BCC di Andria relativamente al credito con privilegio ipotecario pari ad euro 34.920,22;**
- 3) il pagamento parziale nella misura del 29,62% dei restanti creditori, più precisamente:**

- Agenzia Entrate Riscossione - Fideiussione MEDIOCREDITO Centrale Spa – pagamento pari ad euro 28.516,36;
- Agenzia Entrate Riscossione - pagamento pari ad euro 387,68;
- Comune di Andria (TARI e TASI) - pagamento pari ad euro 1.278,90;
- Agenzia Entrate Riscossione - pagamento pari ad euro 930,22;
- BCC DI ANDRIA - residuo mutuo chirografario del 2016 - pagamento pari ad euro 2.236,08;
- INTESA SAN PAOLO - fido - pagamento pari ad euro 592,49;
- Compass Banca spa - pagamento pari ad euro 138,05.

Il pagamento della rata avverrà all’inizio di ciascun mese a partire dal mese successivo all’omologazione del piano, dapprima verranno pagati i creditori in prededuzione, successivamente il creditore ipotecario e a far data dal pagamento del creditore ipotecario il pagamento dei restanti creditori.

In particolare i dati complessivi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sono riepilogati nel seguente prospetto dove, da un lato sono esposte le risorse finanziarie che i coniugi intendono mettere a disposizione, e dall’altro lato come tali risorse dell’attivo saranno assegnate ai creditori.

<b>Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore</b>			
<b>Risorse disponibili</b>		<b>Assegnate ai creditori</b>	
Risorse derivanti da una quota della retribuzione mensile	€ 45.000,00	<b>In prededuzione</b>	
		compenso Advisor	€ 4.000,00
Risorse derivanti da intervento di finanza esterna	€ 36.000,00	compenso OCC	€ 8.000,00
		<b>In privilegio ipotecario</b>	
		BCC di Andria	€ 34.920,22
		<b>In privilegio mobiliare</b>	
		Agenzia Entrate Riscossione - Fideiussione MEDIOCREDITO Centrale Spa	€ 28.516,36
		Agenzia Entrate Riscossione	€ 387,68
		Comune di Andria (TARI e TASI)	€ 1.278,90
		<b>Chirografari</b>	
		Agenzia Entrate Riscossione	€ 930,22
		BCC DI ANDRIA - residuo mutuo chirografario del 2016	€ 2.236,08
		INTESA SAN PAOLO - fido	€ 592,49
		Compass Banca spa	€ 138,05
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 81.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 81.000,00</b>

### **15. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**

Il C.C.I.I. ha eliminato dalla relazione dell'OCC il riferimento alla probabile convenienza del piano di ristrutturazione del debito del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Tuttavia l'art. 67, co. 4 del CCI prevede che *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*.

La sottoscritta ha proceduto a valutare anche la convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà dei debitori.

Appare quindi necessario analizzare il profilo dell'ipotesi liquidatoria degli immobili di proprietà degli istanti, considerando le stime degli immobili nella perizia del geom. Francesco Ficarazzo, allegata al piano, gli immobili nel complesso hanno un valore pari ad euro 155.117,00. Tuttavia, occorre precisare che, per alcuni immobili gli istanti detengono solo delle quote.

Partendo dal valore stimato degli immobili occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte.

Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta.

In ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto, il tutto come meglio evidenziato nella tabella sottostante:

ATTIVO IMMOBILIARE	QUOTE	VALORE DI PERIZIA	1° TENTATIVO DI VENDITA		2° TENTATIVO DI VENDITA	
			Prezzo base d'asta	Offerta minima	Prezzo base d'asta	Offerta minima
A. abitazione a piano terra in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 2:	Quota corrispondente a 1/9 intestata a Montereale Antonio	€ 11.778,00	€ 11.778,00	€ 8.833,50	€ 8.833,50	€ 6.625,13
B. abitazione a piano primo in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 5	Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio e 1/2 intestata a Falcetta Grazia	€ 129.300,00	€ 129.300,00	€ 96.975,00	€ 96.975,00	€ 72.731,25
C. posto auto a piano interrato in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 11	Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio e 1/2 intestata a Falcetta Grazia	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 7.050,00	€ 7.050,00	€ 5.287,50
D. deposito a piano interrato in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 12	Quota corrispondente a 1/2 intestata a Montereale Antonio e 1/2 intestata a Falcetta Grazia	€ 145,00	€ 145,00	€ 108,75	€ 108,75	€ 81,56
E. lastrico solare a piano terzo in catasto fabbricati al fg. 51 p.lla 843 sub. 7	Quota corrispondente a 1/4 intestata a Montereale Antonio e 1/4 intestata a Falcetta Grazia	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 1.987,50	€ 1.987,50	€ 1.490,63
F. uliveto in contrada Torre di Maggio in catasto terreni al fg. 114 p.lla 86	Quota corrispondente a 2/9 intestata a Montereale Antonio	€ 1.844,00	€ 1.844,00	€ 1.383,00	€ 1.383,00	€ 1.037,25
<b>TOTALE</b>		<b>€ 155.117,00</b>	<b>€ 155.117,00</b>	<b>€ 116.337,75</b>	<b>€ 116.337,75</b>	<b>€ 87.253,31</b>

Nel caso di specie pensando verosimilmente ad una aggiudicazione di **TUTTI** gli immobile al prezzo di cui all'offerta minima prevista nel secondo esperimento di vendita, si presume un ricavato pari ad euro 87.253,31 a cui bisognerà sottrarre tutte le spese della procedura (compenso CTU, professionista delegato, spese di pubblicità) che ammontano a circa euro 10.000,00, pertanto si presume che il ricavato della vendita, al netto delle spese in prededuzione, sia pari a circa **euro 77.000,00, e quindi inferiore rispetto alla somma messa a disposizione nella proposta del piano.**

Tuttavia, occorre rilevare un'ulteriore precisazione, gli immobili di cui alle lettere A., E. ed F., sono immobili in comproprietà di cui gli istanti detengono solo una quota e di cui la eventuale vendita risulterebbe molto difficoltosa ed onerosa; pertanto se si considerasse solo il ricavato della vendita dell'abitazione principale e del pertinenziale posto auto, l'eventuale valore di vendita al secondo tentativo di vendita sarebbe pari ad euro 78.018,00, a cui andrebbero sottratte le spese della procedura pari a circa euro 10.000,00, pertanto il ricavato netto sarebbe pari ad euro 68.000,00, ben inferiore a quanto offerto dagli istanti nel loro piano.

Inoltre, ciò consentirebbe di conservare l'immobile di proprietà che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

**16. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta**

La sottoscritta in qualità di Gestore della Crisi, ai fini del perfezionamento della proposta del piano di ristrutturazione del debito del consumatore, è tenuta a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata.

A conclusione della presente relazione ex art.68, comma 2, e delle considerazioni sopra illustrate, la sottoscritta

**RILEVATO**

- che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione del debito del consumatore;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai debitori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovraindebitati;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori;

**ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.68 co.2, lett. c) C.C.I.I.

**17. Attestazione di fattibilità del piano di ristrutturazione del debito**

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta dott.ssa Lucia Campana, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani e al Registro dei Revisori Contabili, con studio in Andria in Corso Cavour n.9,

**ESAMINATI**

- i documenti messi a disposizione dai debitori Sigg. Montereale Antonio e Falcetta Grazia e quelli ulteriori acquisiti dalla sottoscritta come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano di ristrutturazione del debito del consumatore predisposto dai debitori

**ATTESTA**

la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa il piano di ristrutturazione del debito del consumatore che i debitori intendono sottoporre al vaglio del Tribunale di Trani, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente.

Andria, 5 aprile 2023

Il Gestore della Crisi dell'OCC di Trani  
dott.ssa Lucia Campana

**ELENCO ALLEGATI:**

- 1.** provvedimento di nomina del 23/05/2022 del Presidente del Tribunale di Trani dott. Antonio De Luce;
- 2.** provvedimento di nomina del 23/02/2023 dell'O.C.C. di Trani;
- 3.** visura registro imprese;
- 4.** visure catastali e ipotecarie;
- 5.** comunicazione INPS;
- 6.** comunicazione I.N.A.I.L;
- 7.** CRIF SPA;
- 8.** Banca d'Italia archivio Centrale Rischi;
- 9.** Agenzia delle Entrate - accesso alla Banca dati dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;
- 10.** Agenzia Entrate Riscossione
- 11.** visura protesti.